

N. R.G. 4100-1/2026



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4100-1/2026** promossa da:

**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO**

contro

**CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO**

Il Giudice dott. Nicola Fascilla,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2026;  
letti gli atti e i documenti;  
sentiti i procuratori delle parti;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1) Con citazione ritualmente notificata la parte ricorrente (d'ora in avanti anche solo FederlegnoArredo) ha convenuto in giudizio il Consorzio Servizi Legno-Sughero (d'ora in avanti anche solo Conlegno) allegando che:

- FederlegnoArredo era associazione aderente a Confindustria, da ottanta anni a servizio delle imprese dell'intera filiera del legno-arredo, dalle prime lavorazioni del legno e sino alla realizzazione di prodotti destinati alle costruzioni ed al commercio;
- FederlegnoArredo era articolata al proprio interno, in 11 associazioni di settore tra le quali, per quanto qui interessava, Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno che svolgevano varie attività ed erogavano servizi di varia natura alle imprese associate;
- nel 2002, FederlegnoArredo aveva promosso e costituito il "Consorzio Servizi Legno Sughero", conferendogli l'iniziale ed ancora attuale *know how* relativo a certificazioni fitosanitarie del legno e degli imballaggi, ed a servizi complementari per le imprese associate;
- nel 2004 FederlegnoArredo ha inteso trasformare Conlegno da consorzio con attività interna a consorzio con attività esterna, al fine di poter erogare i relativi servizi alla generalità delle imprese del settore e non soltanto alle imprese consorziate ed associate a FederlegnoArredo;
- FederlegnoArredo nel corso degli anni non aveva promosso e/o costituito soltanto il consorzio Conlegno, ma aveva sviluppato molteplici e varie attività ulteriori, attraverso società controllate e partecipate, tra cui FLAE S.p.A. e MADE S.p.A. che organizzavano i più importanti eventi fieristici



del settore arredo, compreso il Salone del Mobile, e altri consorzi ad esempio nell'ambito del riciclo e riuso del legno e dell'arredo;

- le associazioni interne del settore legno Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno svolgevano da sempre attività di promozione ed erogavano molteplici servizi a disposizione delle imprese del settore;

- nel 2012 lo statuto di Conlegno era stato aggiornato, ferma restando, all'art. 1, la specifica e solenne menzione statutaria di FederlegnoArredo e delle sue associazioni organizzative interne Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno quali soggetti costitutivi di Conlegno;

- FederlegnoArredo, con le sue associazioni interne del settore legno (Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno) era dunque per statuto il principale consorziato aderente di Conlegno, proprio perché lo aveva fondato e costituito in origine, conferendovi il nucleo iniziale e fondamentale delle attività certificative che ancora costituivano la base dell'attività consortile di Conlegno;

- sotto il profilo istituzionale e statutario, da sempre Conlegno prevedeva due distinte categorie di consorziati: i consorziati aderenti (le associazioni di categoria) ed i consorziati ordinari (le imprese destinatarie delle certificazioni fitosanitarie e dei servizi connessi e complementari);

- i consorziati aderenti erano costituiti esclusivamente da associazioni a livello nazionale nell'ambito degli imballaggi e del legno, che portavano interessi di categoria e che non erano membri dell'assemblea del Consorzio Conlegno riservata esclusivamente alla partecipazione delle imprese quali consorziati ordinari;

- i consorziati ordinari erano costituiti solo dalle imprese nei confronti delle quali il Consorzio Conlegno svolgeva la propria attività di certificazione fitosanitaria e di fornitura di servizi;

- le imprese partecipavano ciascuna con un diritto di voto all'assemblea del Consorzio Conlegno;

- la categoria delle associazioni-consorziati aderenti aveva pertanto, per contratto e per statuto, diritti speciali e distinti rispetto alla distinta e separata categoria delle imprese-associati ordinari, che sola componeva l'assemblea;

- solo i consorziati aderenti avevano in via esclusiva il diritto di nominare, quali propri rappresentanti, tutti i componenti del consiglio direttivo e tutti i componenti dei comitati tecnici di Conlegno, e ciò costituiva un diritto speciale della speciale categoria dei consorziati aderenti;

- gli organi direttivi del Consorzio Conlegno (consiglio direttivo e comitati tecnici) erano quindi esclusivamente composti da rappresentanti dei consorziati aderenti, ed anche il Codice Etico del Consorzio Conlegno confermava la separazione netta tra la categoria dei consorziati ordinari e la categoria dei consorziati aderenti i quali, avevano l'esclusivo diritto a nominare i propri rappresentanti quali componenti degli organi direttivi del Consorzio Conlegno;



- lo statuto di Conlegno indicava le modalità di accesso ed esclusione dei soli consorziati ordinari che erano le imprese fruitrici dei servizi consortili le quali, diversamente da FederlegnoArredo che era consorziato aderente per statuto, non erano menzionate nello statuto di Conlegno;
- neppure lo statuto prevedeva alcuna modalità e/o maggioranze di sorta per decisioni e/o deliberazioni inerenti i diritti e le prerogative dei consorziati aderenti, i quali e specificamente FederlegnoArredo, erano, comunque ed indubbiamente, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, elementi imprescindibili ed attuali del contratto consortile e dello statuto;
- il principio maggioritario, consentito dall'art. 2607 cod. civ. in deroga al principio unanimitario, era previsto nello statuto di Conlegno soltanto per le decisioni relative ai consorziati ordinari, soltanto con riferimento ai quali era prevista l'assemblea;
- l'assemblea dei consorziati ordinari di Conlegno, al pari di tutte le assemblee, poteva pertanto assumere decisioni a maggioranza, che valevano e potevano valere ed essere efficaci, soltanto per coloro che di quell'assemblea facevano parte, compresi quindi i consorziati ordinari che abbiano eventualmente votato contro la delibera, oppure fossero rimasti assenti;
- per i diritti statutari e quindi contrattuali dei consorziati aderenti, essenziali per il funzionamento del consorzio, oltre che distinti ed autonomi, e per certi aspetti anche sovraordinati, rispetto ai diritti dei consorziati ordinari, lo statuto di Conlegno non prevedeva invece alcuna deroga alla regola legale dell'unanimità prevista, per i soli consorzi, dall'art. 2607 cod. civ.;
- il 18 dicembre 2025, il presidente di Conlegno senza allegare il testo effettivo e completo dell'asserita delibera, aveva comunicato a FederlegnoArredo che il consiglio direttivo di Conlegno il precedente 16 dicembre "... ha deliberato l'esclusione dei consorziati aderenti FederlegnoArredo e delle sue associazioni Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno";
- contrariamente a quanto statutariamente previsto, nel consiglio direttivo di Conlegno al momento della delibera non vi era alcun componente designato da FederlegnoArredo, a motivo dell'ingiusta opposizione da parte dell'assemblea dei consorziati ordinari che da tempo aveva inteso stravolgere le regole del consorzio.

Tanto premesso, FederlegnoArredo doveva considerarsi:

- a) nulla in quanto contraria allo statuto ed alla legge.
- b) comunque, invalida con riferimento alle asserite motivazioni per l'esclusione di FederlegnoArredo in quanto prive di prova e in quanto, comunque, i comportamenti addebitati dovevano ritenersi legittimi, rientrando negli scopi associativi di FederlegnoArredo, che esisteva da ben prima di Conlegno.

1).1 In data 10 aprile 2026 parte attrice ha quindi depositato "Istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata".



Parte ricorrente sotto il profilo del *fumus boni iuris* ha richiamato i motivi di impugnazione in citazione.

Con riferimento al *periculum in mora* ha così allegato:

*“L’esclusione di FederlegnoArredo da Conlegno avrebbe anche un grave ed immediato pregiudizio economico per i consorziati aderenti a FederlegnoArredo.*

*Dal tariffario Conlegno 2026 (doc. 18) risulta infatti che i consorziati ordinari di Conlegno che non risultassero associati ad uno dei consorziati aderenti, avrebbero obblighi contributivi annuali più che doppi rispetto ai consorziati ordinari associati ad un consorzio aderente a Conlegno.*

*Dal momento dell’esclusione di FederlegnoArredo dal consorzio Conlegno, le imprese associate a FederlegnoArredo, verrebbero parificate alle imprese consorziate, ma non associate ad alcun consorzio aderente, e dovrebbero pertanto, con efficacia immediata, pagare contributi di partecipazione al consorzio Conlegno più che doppi rispetto alla situazione in cui FederlegnoArredo continuasse ad essere consorzio aderente a Conlegno.”*

1).2 Si è costituita sia nel giudizio di merito sia nel presente giudizio cautelare Conlegno, contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall’attrice odierna ricorrente e concludendo, con riferimento al presente procedimento cautelare, per la inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso.

2) Ritiene il Tribunale come l’istanza di sospensione sia da respingere.

Occorre preliminarmente richiamare alcune delle norme disciplinanti il consorzio rilevanti ai fini del presente subprocedimento.

Ai sensi dell’articolo 2606 c.c. *“Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.*

*Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa”.*

A sua volta l’articolo 2607 c.c. prevede che *“Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.*

*Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.”.*

Il richiamo viene svolto ai fini di evidenziare come la disciplina relativa alle deliberazioni financo relative alle modifiche del contratto non risultano inderogabili ma anzi il legislatore fa salvo ogni diverso accordo intervenuto tra le parti in sede di atto costitutivo.

Tanto premesso, la delibera di esclusione sotto il profilo formale appare legittima.



L'articolo 8 dello Statuto prevede che:

*“ART. 8 – ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO*

*Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi:*

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;*
- non abbia provveduto al pagamento, in tutto od in parte, del contributo annuale o di qualunque altro contributo, anche straordinario, stabilito dal Consiglio Direttivo;*
- abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ivi compresi i Comitati Tecnici;*
- abbia agito in modo deliberatamente contrario e contrastante con l'interesse e lo scopo del Consorzio con riferimento ai casi espressamente previsti e dai regolamenti sanzionatori deliberati dal Consorzio, dai suoi organi e comitati tecnici;*
- abbia violato le disposizioni del Codice Civile ed in generale abbia agito in contrasto con le leggi dell'ordinamento nazionale e dei regolamenti comunitari;*
- non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.*

*L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al consorziato, entro 20 giorni dalla decisione, dal Presidente, mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica purché siano stati iscritti nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica; l'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata A.R. diretta al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.*

*La perdita della qualità di consorziato produce l'immediata cessazione dei diritti nascenti dalla partecipazione nel Consorzio, nonché del diritto di usufruire dei servizi del Consorzio medesimo.*

*Qualora il consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi, tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano in epoca successiva all'avvenuta esclusione, questi devono essere regolarmente adempiuti.*

*Con l'esclusione cessano con effetto immediato anche i mandati eventualmente conferiti dal Consorzio al consorziato escluso, oltre che le cariche, gli incarichi e le nomine assunte ed ancora in corso alla data dell'esclusione.*

*Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati”.*



Contrariamente a quanto sostenuto da parte istante tale articolo si applica indifferentemente ai c.d. consorziati ordinari e ai consorziati aderenti (ossia in questo caso la parte attrice; sulla differenza si veda l'articolo 3 dello Statuto).

A sua volta l'articolo 17 dello Statuto disciplina i poteri del Consiglio Direttivo e prevede che:

- a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione del consorzio;
- b) è competente, tra le altre cose, a deliberare l'esclusione dei consorziati (anche in questo caso senza alcuna distinzione tra categorie);
- c) *“Sono valide le riunioni del Consiglio qualora sia presente più della metà dei suoi membri..”*, circostanza confermata dal verbale in quanto mancavano solo due membri essendo presenti il Presidente più altri 8 membri del Consiglio;
- d) *“Le deliberazioni del consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza di tutti i consiglieri presenti”*, circostanza peraltro validamente avvenuta avendo votato per l'esclusione di FederlegnoArredi 7 componenti il Consiglio con due astenuti (cfr. verbale sub doc. 1 parte resistente).

Quindi dal punto di vista formale, la delibera non risulta essere contraria a quanto stabilito dallo Statuto.

Nel merito, occorre osservare come:

- a) la delibera si fonda sulla contestazione di cui alla missiva del 28 ottobre 2025 (cfr. doc. 21 resistente e pagina 1 del verbale sub doc. 1 resistente) con la quale Conlegno aveva contestato alla istante la circostanza della proposizione ai propri associati di servizi già erogati dalla medesima Conlegno nonché della costituzione del Consorzio Nazionale Sistema Legno, *“avente oggetto analogo o sovrapponibile a quello di Conlegno, che si propone di offrire servizi già coperti da Conlegno e rivolti alle aziende dello stesso settore”*;
- b) dal verbale emerge come *“Il Presidente Bedogna riferisce di essersi speso in prima persona e personalmente si sente di chiedere ai Consiglieri di procedere con l'esclusione, in quanto ritiene non ci siano le condizioni per andare avanti insieme. La principale questione è il nuovo consorzio costituito da FLA e afferma che si debba essere coerenti con lo Statuto e con gli impegni presi..”*;
- c) infine, sempre coerentemente con i primi due punti, risulta rilevante la missiva prodotta sub doc. 3 dalla resistente inviata da Conlegno in conformità all'articolo 8 secondo comma dello Statuto in cui vengono specificate le ragioni della esclusione di cui al verbale prodotto in giudizio.

La delibera, quindi, pone il tema dell'attività svolta dal nuovo consorzio costituito dall'istante che offre i medesimi servizi già coperti dalla resistente.

Rispetto alla questione, rileva quindi la violazione dei doveri dei consorziati di cui all'articolo 5 dello Statuto, in particolare nella parte in cui impegna i medesimi ad evitare qualsivoglia iniziativa



contrastante con gli obiettivi del Consorzio nonché a non tenere condotte contrarie agli interessi e agli obiettivi del Consorzio.

Sul punto si osserva che nel merito le doglianze della parte istante non appaiono, tenuto conto della limitata delibazione del presente procedimento cautelare, meritevoli di accoglimento.

Le contestazioni di Conlegno appaiono specifiche e FederlegnoArredo non contesta i fatti in sé considerati ma offre una diversa ricostruzione rispetto alle conseguenze che le proprie condotte riversano o riverseranno nei confronti di Conlegno.

Tuttavia, la delibera di esclusione appare, allo stato, motivata e si fonda sulla corretta interpretazione dei principi statutari, con particolare riferimento al precipuo interesse di Conlegno ad evitare che propri consorziati creino situazioni conflittuali o comunque concorrenziali nel senso più ampio del termine.

D'altronde, il legislatore conferisce ampia possibilità al Consorzio di prevedere cause di esclusione – purché ragionevoli e indicate in maniera precisa – basate sulla violazione dei doveri dei consorziati.

Nel caso di specie, quindi, la delibera non appare affetta da vizi motivazionali, avendo in maniera chiara e precisa individuato i profili critici per la permanenza della parte istante nel Consorzio e avendo da un lato rispettato i profili formali per la deliberazione dell'esclusione e, dall'altro, avendo Conlegno, poi, in conformità allo Statuto, tempestivamente comunicato l'esclusione con i motivi.

Conseguentemente, sotto il profilo del *fumus boni iuris* la delibera non appare illegittima e quindi non sussistono i presupposti per la sua sospensione.

Le spese saranno liquidate unitamente al merito.

**P.Q.M.**

**1. respinge** l'istanza di sospensione;

**2. spese** al merito.

Si comunichi.

Milano, 4 giugno 2026

Il Giudice  
dott. Nicola FASCILLA

